

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-99 del 09/01/2020
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 4 del 03/01/2014 Prot. Prov.le 383/2014 intestata a TRANSIDER S.A.S. di PORCIELLO ANTONIO & C. per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti metallici non pericolosi (R13) sito in Comune di Longiano, Via Luciano Lama 36/38
Proposta	n. PDET-AMB-2020-77 del 09/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno nove GENNAIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 4 del 03/01/2014 Prot. Prov.le 383/2014 intestata a TRANSIDER S.A.S. di PORCIELLO ANTONIO & C. per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti metallici non pericolosi (R13) sito in Comune di Longiano, Via Luciano Lama 36/38

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 4 del 03/01/2014 Prot. Prov.le 383/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13.03.2013 n° 59. TRANSIDER S.A.S. di PORCIELLO ANTONIO & C., con sede legale in Cesenatico, Via Montebianco 29 ed impianto sito in Longiano – Via Luciano Lama 36/38. Protocollo istanza del SUAP di Longiano n. 10674 del 11/10/2013 (Pratica n.4/AUA/2013)– Adozione Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ove si svolge deposito preliminare di rifiuti destinati a recupero e riciclo”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 05/01/2014 con Atto Prot. Com.le 251;

Atteso che:

- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2441 del 01/09/2015 prot. prov.le n. 76672/2015, la stessa è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 07/09/2015 con Atto Prot. Com.le 10930;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6524 del 06/12/2017, la stessa è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 11/12/2017 con Atto Prot. Com.le 15415;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “RECUPERO RIFIUTI”, l'Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B “SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA NELLA PUBBLICA FOGNATURA NERA”, l'Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO C “EMISSIONI IN ATMOSFERA” l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Longiano in data 12/04/2019, acquisita al Prot. Com.le 5461 e da Arpae al PG/2019/60859 del 16/04/2019, da **TRANSIDER S.A.S. di PORCIELLO ANTONIO & C.** nella persona di Fasciotti Domenico, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Cesenatico Via Montebianco n. 29, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata con riferimento a:

- iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 (modifica non sostanziale);
- impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 20/05/2019 Prot. Com.le 7183, acquisita da Arpae al PG/2019/79500, formulata dal SUAP del Comune di Longiano ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., integrata in data 10/06/2019 con Nota Prot. Com.le 8148, acquisita da Arpae al PG/2019/90216, con contestuale richiesta integrazioni;

Tenuto conto che in data 13/06/2019, 14/06/2019 e 17/06/2019, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 8423, 8494, 8584 e da Arpae al PG/2019/98387;

Dato atto che in data 25/07/2019 il Responsabile dell'endoprocedimento "rifiuti" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi", e che pertanto con nota Prot. Com.le 10669 del 29/07/2019, acquisita da Arpa e al PG/2019/119003, il SUAP del Comune di Longiano ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza;

Atteso che in data 07/08/2019 la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni alla comunicazione ex art. 10bis della L.241/90, al fine di superare i suddetti motivi ostativi, acquisita da Arpa e al PG/2019/12512;

Visto che in data 04/09/2019, 26/11/2019 e 06/12/2019 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria acquisita da Arpa e ai PG/2019/136811-181655-187654;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 16742 del 04/12/2019, acquisita da Arpa e al PG/2019/186543, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Longiano ha comunicato quanto segue: *"In riferimento alla richiesta di modifica sostanziale di AUA della ditta di cui all'oggetto, si prende atto e si fa propria la verifica delle emissioni sonore contenute nella valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente e allegata all'istanza, con la quale si attesta che i livelli di emissione stimati risultano largamente inferiori rispetto ai limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 11/12/2019, ove si dà atto del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 29/11/2019, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha evidenziato quanto segue: *"(...) **Valutato** che, rinunciando la Ditta all'inserimento della cesoia Taurus, viene a mancare l'oggetto della modifica non sostanziale sopra delineata relativamente alle emissioni in atmosfera e di conseguenza non vi è la necessità di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato C dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 4 del 03/01/14 prot. n. 383/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 05/01/14 prot. n. 251, e s.m.i. (...)"*;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 4 del 03/01/2014 Prot. Prov.le 383/2014, avente ad oggetto: *"D.P.R. 13.03.2013 n° 59. TRANSIDER S.A.S. di PORCIELLO ANTONIO & C., con sede legale in Cesenatico, Via Montebianco 29 ed impianto sito in Longiano – Via Luciano Lama 36/38. Protocollo istanza del SUAP di Longiano n. 10674 del 11/10/2013 (Pratica n.4/AUA/2013)– Adozione Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ove si svolge deposito preliminare di rifiuti destinati a recupero e riciclo"* rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 05/01/2014 con Atto Prot. Com.le 251, come segue:

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 4 del 03/01/2014 Prot. Prov.le 383/2014**, avente ad oggetto: *"D.P.R. 13.03.2013 n° 59.*

TRANSIDER S.A.S. di PORCIELLO ANTONIO & C., con sede legale in Cesenatico, Via Montebianco 29 ed impianto sito in Longiano – Via Luciano Lama 36/38. Protocollo istanza del SUAP di Longiano n. 10674 del 11/10/2013 (Pratica n.4/AUA/2013)– Adozione Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ove si svolge deposito preliminare di rifiuti destinati a recupero e riciclo” rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 05/01/2014 con Atto Prot. Com.le 251, come segue:

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 4 del 03/01/2014 Prot. Prov.le 383/2014.
 3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 4 del 03/01/2014 Prot. Prov.le 383/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la ditta **TRANSIDER S.a.S. di Porciello Antonio & C.** esercita attività di gestione rifiuti in virtù dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n.4 del 03.01.2014, prot. prov.le n. 383/14, e s.m.i. presso l'impianto sito in Comune di Longiano – Via Luciano Lama n. 36/38, comprensiva della comunicazione per il recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Allegato A dell'AUA);

Vista la comunicazione di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta **TRANSIDER S.a.S. di Porciello Antonio & C.** Comune di Longiano in data 12.04.2019, acquisita al PG n. 60859 del 16.04.2019, comprensiva di modifiche alla comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 inerenti:

- avvio dell'operazione di recupero R4 su specifici codici EER appartenenti alle tipologie 3.1 e 3.2 per un quantitativo annuo complessivamente pari a 2.965 t;
- riduzione dei quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo e annuale per le tipologie 5.7 e 5.8 ai fini dell'esclusione per tali rifiuti dalla normativa antincendio;
- installazione di una nuova cesoia marca Taurus;
- aggiornamento del lay out dell'impianto, inerente tra l'altro l'eliminazione di un'area verde di superficie pari a 128,88 mq posta all'ingresso dell'impianto, la collocazione di un vano attrezzature e l'individuazione di due attrezzature denominate "Frantumatore motori - P1" ed "Estrattore avvolgimenti - P2";

Considerato che:

1. con nota acquisita al PG n. 79500 del 20.05.2019, è stato chiesto, tra l'altro, alla ditta di:
 - comunicare la potenzialità di targa dei macchinari essendo impiegati per effettuare l'operazione di recupero R4, al fine di verificare l'assoggettabilità o meno a screening;
 - trasmettere, tra l'altro, le Schede rifiuti G.1.3 aggiornate relative alle tipologie modificate: 3.1 (codici su cui verrà effettuata esclusivamente l'operazione R13) – 3.1 (codici su cui verranno effettuate le operazioni R13-R4) - 3.2 (codici solo R13) - 3.2 (codici R13-R4),
2. con successiva nota, acquisita al PG n. 90916 del 10.06.2019, è stato chiesto alla ditta di trasmettere specifica documentazione in merito alla conformità alla direttiva macchine per le due attrezzature artigianali denominate P1 e P2;

Considerato che dalla documentazione trasmessa dalla ditta al SUAP del Comune di Longiano in data 13, 14 e 17 giugno, trasmessa ad Arpa con nota acquisita al PG n. 98387 del 21.06.2019, risulta in particolare quanto segue:

- la cesoia marca Taurus ha una potenzialità di targa pari a 30 t/ora;
- il costruttore ha proceduto alla marcatura CE delle due attrezzature artigianali in auto-certificazione in quanto le presse in esame non rientrano nella casistica di cui al punto 9 allegato IV della Direttiva 2006/42/CE;
- il vano attrezzature è costituito da un cassone container di tipo metallico, non infisso al suolo;
- nelle schede rifiuti RS i quantitativi annuali e istantanei dei rifiuti avviati a recupero R4 per le rispettive tipologie non sono stati indicati in maniera distinta da quelli dei rifiuti avviati esclusivamente all'operazione di messa in riserva R13;

Evidenziato che:

- con nota acquisita al PG n. 98387 del 21.06.2019, il SUAP del Comune di Longiano ha altresì trasmesso il parere del 18.06.2019 del Settore Servizi Tecnici, dal quale risulta in particolare **una valutazione contraria** alla eliminazione dell'area a verde, in quanto quale standard di verde interno (1/10 Sf) il lotto deve avere un'area di dimensioni almeno 200 mq circa a verde permeabile piantumato con essenze. Nella medesima nota il Comune ha precisato infine che ogni corpo edilizio deve essere legittimato da specifico titolo edilizio;
- indipendentemente dai quantitativi di rifiuti effettivamente avviati all'operazione di recupero R4, essendo la potenzialità di targa della cesoia superiore alla soglia prevista dalla categoria B2.50 della L.R. n. 4/18 (operazioni di recupero da R1 a R10 con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate/giorno), si ritiene necessario il **preventivo espletamento della procedura di screening** al fine di utilizzare la cesoia indicata e di autorizzare l'operazione di recupero R4;
- l'art. 6 del D.M. 05.02.98 il quale dispone che *"La quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti, che effettuano anche le altre operazioni di recupero previste dal presente decreto, non può eccedere, in un anno, la quantità di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7, può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso (..), non può essere autorizzato un quantitativo di rifiuti messi in riserva superiore a quello che è possibile avviare a recupero presso l'impianto;*
- la documentazione presentata sulle due presse esistenti non pare completa, come comunicato dall'AUSL competente con mail del 15.07.2019, per le seguenti motivazioni.

Dall'esame della documentazione (anno 2011) emerge che tali presse, in virtù della bassa velocità, non rientravano nell'allegato IV della direttiva, quindi non era necessario il coinvolgimento di un ente terzo notificato per validare la marcatura CE. Ma come successivamente dichiarato "il costruttore procede in autocertificazione alla Marcatura CE" sembra che le macchine però siano post 96 e quindi rientravano nella direttiva macchina con l'applicazione in maniera semplificata della procedura di cui all'allegato VII parte A, la quale prevede che dovesse essere elaborata:

- valutazione dei rischi della macchina
- misure di protezione attuate in base ai RES (requisiti essenziali di sicurezza)
- fascicolo tecnico
- marcatura CE

La documentazione prodotta riguarda i primi due punti, quindi il percorso nel 2011 risulta iniziato, ma non completato. È necessario integrare la documentazione con quello che è stato fatto da allora ad oggi, specificando almeno se sono state installate le protezioni che vengono elencate nelle schede prodotte e se è stato completato il percorso di cui sopra. Specificare inoltre l'anno di costruzione delle due macchine.

Visto che, sulla base del sopracitato parere urbanistico del Comune di Longiano, acquisito al PG n. 98387 del 21.06.2019, e delle valutazioni in merito alla matrice rifiuti, è stato valutato che l'istanza di AUA non potesse essere accolta positivamente, e pertanto, con nota PG n. 116944 del 25.07.2019, la scrivente Agenzia ha comunicato al SUAP, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente alla comunicazione per il recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 di seguito riportati:

- difformità rilevate dal Comune di Longiano in materia edilizia;
- avvio dell'operazione di recupero R4 e installazione di una nuova presso cesoia con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, in assenza del preventivo espletamento della procedura di screening ai sensi della L.R. 04/18;
- quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva superiore alla quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero R4 nell'impianto stesso in un anno, in contrasto rispetto a quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 05/02/98;
- incompletezza della documentazione relativa ai macchinari denominati P1 e P2 in relazione al percorso di autocertificazione per la marcatura CE;

nonché le modifiche necessarie ai fini del superamento del dissenso così come sopra motivato:

- trasmissione di idonea documentazione attestante il rispetto della normativa edilizia, comprensiva anche di documentazione fotografica in merito al ripristino dell'area verde;
- preventivo espletamento della procedura di screening relativamente all'avvio dell'operazione di recupero R4 comprensivo dell'utilizzo della Cesoia Taurus;
- individuazione all'interno delle tipologie 3.1 e 3.2 dei quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo e annuale specifici per i rifiuti avviati esclusivamente alla messa in riserva R13 e per quelli dei quantitativi di rifiuti che si intendono avviare alle operazioni R13-R4;
- trasmissione della documentazione sopra evidenziata al fine di attestare la conclusione del percorso di autocertificazione per la marcatura CE delle due attrezzature denominate P1 e P2;

Visto che il SUAP, con nota acquisita al protocollo Arpae n. 119003 del 29.07.2019, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2019/116944 del 25.07.2019;

Visto che con PEC del 07.08.2019, acquisita al protocollo PG/2019/124735 del 07.08.2019, la ditta ha trasmesso ad Arpae, al Comune di Longiano e alla Azienda U.S.L. della Romagna le proprie osservazioni a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., di seguito sinteticamente riportate:

- ripristino manto erboso mediante erba sintetica;
- rinuncia all'inserimento della cesoia Taurus, valutando in un secondo tempo il suo inserimento, previa procedura di screening;
- individuazione dei codici e dei quantitativi di rifiuti specifici per l'operazione di recupero R4;
- avvio del percorso relativo all'autocertificazione della marcatura CE per le due presse P1 e P2;

Vista la successiva documentazione trasmessa dalla ditta con nota acquisita al PG n. 130843 del 23.08.2019;

Vista la nota, acquisita al PG n. 151014 del 02.10.2019, con cui il Comune di Longiano comunica che la condizione originaria dello standard di verde interno non si ritiene soddisfatta, in quanto trattasi di una copertura con materiale sintetico di un piazzale esterno non potendosi considerare a nessun effetto un'area verde e non avendo nessuna caratteristica di permeabilità e di dotazione naturalistica, come il senso della dotazione dello standard richiede. Inoltre si riscontra la mancanza di una idonea piantumazione con essenze arboree;

Vista la successiva documentazione acquisita al PG n. 151389 del 02.10.2019, presentata dalla ditta **TRANSIDER S.a.S. di Porciello Antonio & C.** in riscontro al suddetto parere;

Vista la successiva nota, acquisita al PG n. 176400 del 15.11.2019, con cui il Comune di Longiano *"esprime parere favorevole in merito alla conformità urbanistica dell'insediamento alle seguenti condizioni:*

- *Come previsto dall'art. 73 comma 2 del vigente Regolamento edilizio di questo comune, l'area verde dovrà avere una permeabilità del terreno pari o superiore al 90% ;*
- *Per le piantumazioni da eseguire dovranno essere mese a dimora alberature con diametro sup. a 24 centimetri di circonferenza misurate a un metro da terra."*

Vista la documentazione acquisita al PG n. 181655 del 26.11.2019, con cui la ditta trasmette, tra l'altro, la documentazione fotografica attestante l'applicazione delle protezioni da applicare sulle presse;

Vista l'ulteriore documentazione integrativa acquisita al PG n. 187654 del 06.12.2019, con la quale il legale rappresentante della ditta **TRANSIDER S.a.S. di Porciello Antonio & C.** dichiara, tra l'altro, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/00, che le due presse P1 e P2 sono state costruite anteriormente al 1996;

Ritenuti pertanto superati i motivi ostativi comunicati alla ditta ai sensi dell'art. 10Bis della L. 241/90 sopra riportati;

Dato atto che la ditta in oggetto è in possesso dei seguenti certificati, acquisiti al PG n. 60859 del 16.04.2019, rilasciati da Perry Johnson Registrars Inc. in data 29.03.2018, aventi validità fino al 28.03.2021:

- Certificato di Conformità ai sensi del Reg. (UE) del Consiglio Europeo del 31.03.2011 n. 333, relativo alla gestione dei materiali derivanti dall'operazione di recupero R4 effettuata sui rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio e alluminio;

- Certificato di Conformità ai sensi del Reg. (UE) n. 715 della Commissione del 25.07.2013, relativo alla gestione dei materiali derivanti dall'operazione di recupero R4 effettuata sui rifiuti costituiti da rottami di rame;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Richiamata la nota del Comune di Longiano, acquisita al PGFC n. 14582 del 04.10.2017, avente ad oggetto "Comunicazione di destinazione urbanistica e di valutazione compatibilità urbanistica ditta Transider Sas di Porciello Antonio", da cui risulta quanto segue:

"L'attività si svolge all'interno di una area a destinazione produttiva-industriale di espansione D2 di relativamente recente edificazione, e più precisamente all'interno del lotto 11 [...] della lottizzazione denominata Gestal 1.

L'area fa parte infatti di un p.p.i.p. approvato con delibera del Consiglio Comunale n.93 del 21.12.2001 e successiva modifica CC. n. 76 del 29.10.2003 in ditta Gestal ed è regolata anche nei suoi aspetti di destinazione d'uso dalla convenzione urbanistica stipulata dal Notaio Di Mauro in data 24.4.2002 rep. 26999/2156 trascritta a Forlì il 15.5.2002 art. 5281 e successiva modifica con atto del 18.11.2003 rep. 32415/3169 trascritta a Forlì il 05.12.2003 n. 22876 ammettendo solo le attività che prevedono ai sensi del DM 5.2.1998 le seguenti tipologie di rifiuto R4 – R13 (tip.3.1 – 3.2 – 4.1 – 5.6 – 5.16) R13 (tip. 3.4 – 5.1 – 5.7 – 5.8 – 5.19);

Il lotto non è interessato da problematiche di carattere ambientale, di tutela storico-archeologica e paesistico particolari né l'area è inserita in ambiti esondabili o instabili di cui al Piano stralcio dell'autorità di bacino approvato con delib. G.R. n. 350 del 17.3.2003 ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 183/1989.

L'area è distante dal centro abitato pur essendo direttamente servita dalla importante arteria di collegamento Via Emilia s.s. n. 9 ed è facilmente accessibile da automezzi pesanti. Non vi è presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici.

La valutazione di compatibilità urbanistica edilizia pertanto si conclude positivamente a condizione che la tipologia di rifiuti trattati sia ricompresa tra quelle indicate nella convenzione urbanistica citata e relative modifiche ovvero rifiuti appartenenti alle seguenti tipologie di cui al D.M. 5.2.98: R4-R13 (tip. 3.1 – 3.2 - 4.1 – 5.6 – 5.16) R13 (tip. 3.4 – 5.1 – 5.7 -5.8 – 5.19 e anche 5.5 in base alla delib. CC 20/2008)";

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e del D.Lgs. 209/03, per quanto applicabili all'impianto in oggetto;

Fatto salvo:

- quanto previsto in materia di normativa antincendio;
- quanto previsto in materia di radioprotezione, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e dal D.Lgs. 100/11;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici, con particolare riferimento alle condizioni riportate nel parere del Comune di Longiano;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO:

Planimetria allegata alla documentazione acquisita al PG n. 124735 del 07.08.2019, denominata "Tavola Unica", datata 28.05.2019, scala 1:200, a firma dell'Ing. D. Fasciotti

PRESCRIZIONI:

- a) La ditta **TRANSIDER S.a.s. di Porciello Antonio & C.**, avente sede legale in Comune di Cesenatico – Via Montebianco n. 29, è iscritta al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Longiano – Via Luciano Lama n. 36/38**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
3.1 - Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	100210, 120101, 120102, 150104, 190102, 190118, 200140; cascami di lavorazione: 120199	R13	2.975	12.693,5	---
	160117, 170405, 191202	R13-R4	25	2.306,5	2.306,5
3.2 - Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	110501, 110599, 120103, 120104, 150104, 170403, 170404, 170406, 191002, 200140; cascami di lavorazione: 120199, 100899	R13	975	12.341,5	---
	170401, 170402, 170407, 191203,	R13-R4	25	658,5	658,5
5.1 - Parti di autoveicoli, di veicoli a motore e simili	160106, 160116, 160117, 160118, 160122	R13	2.000	5.000	---
5.5 - Marmitte catalitiche esauste	160801	R13	7	10	---
5.7 - Spezzoni di cavo con il conduttore di Al ricoperto	160216, 170402, 170411	R13	4	10	---
5.8 - Spezzoni di cavo di rame ricoperto	160122, 160118, 160216, 170401, 170411	R13	5	9	---

- c) L'attività di recupero in oggetto rientra nella **classe 3** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- d) Presso l'impianto **non possono essere effettuate operazioni di recupero R4 superiori a 10 t/giorno**, in assenza di preventivo espletamento di procedura di screening ai sensi della L.R. 4/18.
- e) L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06 e al D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06.
- f) I rifiuti costituiti da rottami di **ferro, acciaio e alluminio** avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Reg. (UE) del Consiglio 31.03.2011 n. 333 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento.
- g) I rifiuti costituiti da rottami di **rame** avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Reg. (UE) n. 715 della Commissione del 25.07.2013 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento.
- h) La ditta è tenuta a **comunicare** tempestivamente ad Arpa - SAC **ogni variazione** riguardante le certificazioni attestanti la conformità al **Regolamento UE 333/11** e al **Regolamento UE 715/13** (ottenimento, rinnovo, decadenza, modifica, ecc.).

- i) Presso l'impianto della ditta **TRANSIDER S.a.s. di Porciello Antonio & C.** non possono essere gestiti rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/14.
- j) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- k) **Entro il 30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad **Arpae i diritti di iscrizione** ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.